

23 settembre 2011 15:34

## Nuove regole su denaro contante e titoli al portatore

di Marianna D'Alessandro



Con l'emanazione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 sono state apportate **modifiche** alle disposizioni **sulla circolazione di strumenti di pagamento in forma libera**, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, **la soglia di 5.000 euro è stata abbassata a 2.500 euro**. Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011:

- **è consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solo quando il valore oggetto di trasferimento è inferiore a € 2.500,00** Non sono consentiti trasferimenti, di importi inferiori alla citata soglia, quando sono artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge
- **è consentita l'emissione di assegni bancari e postali in forma libera per import inferiori a € 2.500,00**. Si conferma che il rilascio di carnet di assegni in forma libera è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di € 1,5 per singolo modulo di assegno
- **il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a € 2.500,00**. I libretti che eccedono tale somma dovranno essere ricondotti al limite stabilito entro il 30 settembre 2011.

Le **sanzioni amministrative applicate** in caso di violazione delle disposizioni di legge partono da un **minimo di € 3.000,00** a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. A partire da questa soglia la sanzione applicata è compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito, con il limite percentuale inferiore (fatto salvo l'ammontare di € 3000,00) che varia a seconda della violazione e dell'importo (ad esempio per un libretto al portatore con saldo di € 50.000,00 la sanzione minima a carico del possessore è di € 10.000,00- pari al 20%).